



- è stata dimostrata la sussistenza dei poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo (doc. 1 fasc. parte ricorrente) ai fini della proposizione della domanda (art. 120-*bis* c.c.i.i.).

Ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 ss. e 84 ss. c.c.i.i., anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Ritenuta la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, co. 1 e 2, c.c.i.i., nonché l'adeguatezza e sufficiente completezza della Relazione redatta ai sensi dell'art. 87, co. 3, c.c.i.i. dal Professionista indipendente.

Considerato che il concordato proposto può qualificarsi alla stregua di *concordato liquidatorio con assuntore*, fondato sui seguenti presupposti:

1. il *valore di liquidazione* (€ **2.101.147,00**), composto dall'acquisizione delle disponibilità liquide (€ 2.147,00), dalla liquidazione dei beni mobili (€ 44.500,00 + € 25.000,00 + € 200.000,00 per macchinari e attrezzature, automezzi e giacenze di magazzino), immobili (€ 1.300.000,00) ed immateriali (€ 120.000,00 per diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno; € 310.000,00 per marchi), nonché dal realizzo dei crediti vantati dalla società (€ 550.000,00 per crediti risarcitori derivanti da due contenziosi avviati dalla società avanti la Sezione Imprese per concorrenza sleale; € 100.000,00 per crediti indennitari di natura assicurativa) consentirebbe l'estinzione solo parziale del credito di natura prededucibile vantato dalla VITRUVIAN INVESTMENT AG per complessivi € 4.249.800,00 (fideiussore escusso da ITALFONDIARIO S.P.A. che aveva erogato finanziamenti di cui all'art. 182-*quater* L. Fall. in esecuzione del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti reso da questo Tribunale in data 10 febbraio 2021);

2. l'intervento di un assuntore, individuato nella società INVESTIMENTI INDUSTRIALI ITALIA 01 S.R.L. (doc. 1 e 2 Proposta e Piano), che assumerà l'attivo ed il passivo della società, garantendo un ulteriore apporto di risorse esterne in misura pari al 10% del valore dell'attivo, offrendo complessivi € **2.861.597,00**, di cui € 1.100.000,00 già versati sull'*escrow account* costituito presso il Notaio Marco Stra (doc. 12 Proposta e Piano) ed € 72.500,00 per credito i.v.a. generato dal pagamento delle spese prededucibili, quale *valore eccedente la liquidazione*, da destinare ai creditori concordatari diversi da VITRUVIAN e dal socio CARMELO ZOCCO, venendo questi ultimi soddisfatti sul valore di liquidazione secondo quanto previsti dagli accordi di accollo liberatorio sottoscritti con l'assuntore (doc. 9 e 10 Proposta e Piano).

Rilevato che la Proposta prevede pagamenti così strutturati:

- pagamento integrale delle spese di procedura, entro 120 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento integrale dei lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., entro 120 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento parziale nella misura del 20% dei creditori chirografari *ab origine* e di quelli privilegiati degradati al chirografo per effetto dell'incapienza dell'attivo, entro 180 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento parziale nella misura del 36,46% del credito prededucibile vantato da VITRUVIAN, mediante accollo con effetti liberatori per la società proponente;



- pagamento parziale nella misura del 50% del creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 c.c. in surroga CARMELO ZOCCO, mediante accollo con effetti liberatori per la società debitrice.

Ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 c.c.i.i., posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse; nel caso di specie, per tutti i creditori diversi da VITRUVIAN e dai prestatori di lavoro subordinato opera la c.d. *Relative Priority Rule*, in quanto soddisfatti, secondo la percentuale minima del 20%, sul c.d. *valore eccedente il valore di liquidazione*, già a disposizione in quanto versato sull'*escrow account* e che per il trattamento dei crediti aventi natura tributaria è stata istituita apposita classe, oltre ad essere stata avviata la transazione fiscale di cui all'art. 88 c.c.i.i. (doc. 11 Proposta e Piano). Le classi formate, risultano, essere in definitiva le seguenti:

- **Classe 1 VITRUVIAN**: soddisfazione del credito prededucibile *ex art. 182-quater L. Fall.* per € 1.549.503 oltre *earn out* come previsto nell'accordo di accollo liberatorio (eventuale pagamento integrativo nel caso di realizzo, entro cinque anni, di extra profitti dalla valorizzazione dell'attivo assunto);
- **Classe 2 DEBITO TRIBUTARIO**: soddisfazione in misura pari al 20% dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate per un totale di € 41.550;
- **Classe 3 ALTRI CREDITORI**: soddisfazione in misura pari al 20% di tutti gli altri creditori non ricompresi nelle classi precedenti per un totale di € 400.625;
- **Classe 4 CARMELO ZOCCO**: soddisfazione in misura pari al 50% dei crediti dallo stesso vantati a seguito di pagamento e conseguente surrogazione nei soli crediti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, per € 111.816, oltre *earn out* come previsto nell'accordo di accollo liberatorio (eventuale pagamento integrativo nel caso di realizzo, entro cinque anni, di extra profitti dalla valorizzazione dell'attivo assunto); nessuna soddisfazione viene prevista con riferimento agli ulteriori crediti vantati dal socio CARMELO ZOCCO.

Ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio e la fattibilità del piano, quale "*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*" (art. 47, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), tenuto conto che:

- il pagamento delle spese di procedura stimate in € 404.000,00, dei lavoratori dipendenti per € 164.104,00 e di tutti gli altri creditori di cui alle Classi 2 e 3 per € (41.550,00 + 400.626,00) da soddisfare sul c.d. *valore eccedente di liquidazione*, previsti a 120 o 180 giorni dalla definitività della sentenza di omologa e pari a complessivi € 1.010.209,00 sono già stati costituiti in deposito fiduciario mediante versamento sull'*escrow account* in data 27 novembre 2023;
- il Commissario ha ritenuto congrua la stima degli *assets* aziendali oggetto di assunzione, avendo altresì acquisito informazioni e riscontri sull'assuntore INVESTIMENTI INDUSTRIALI ITALIA 01 S.R.L., in ordine sia alla solvibilità economica e finanziaria (per la verifica sulla capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori secondo quanto indicato nel piano concordatario), sia con riferimento alla normativa antiriciclaggio per quanto concerne il titolare effettivo;
- è attestata la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (Relazione del Professionista indipendente, § 6), anche con riferimento alla convenienza del trattamento proposto nella transazione fiscale (Relazione del Professionista indipendente, § 7).



P.Q.M.

Visto l'art. 47 c.c.i.i.,

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo della ARIOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

NOMINA Giudice delegato il **Dott. MILTON D'AMBRA**.

CONFERMA Commissario giudiziale il **Dott. BIANCHI ALESSIO**.

FISSA il termine del **15 febbraio 2024** per la comunicazione, a cura del Commissario giudiziale, del presente decreto ai creditori.

STABILISCE la data iniziale del **22 aprile 2024** e la data finale del **5 maggio 2024** per l'espressione del voto dei creditori da trasmettere al Commissario giudiziale mediante messaggio di p.e.c. all'indirizzo della procedura riportato nella Comunicazione che sarà inviata dal Commissario giudiziale ai creditori ai sensi dell'art. 104 c.c.i.i. ovvero, in mancanza, mediante deposito in Cancelleria, anche al fine di assicurare e salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione degli interessati.

FISSA il termine perentorio di quindici giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura della società debitrice, della somma di € **80.000,00**, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato alla Procedura presso la **CREDEM - Filiale di Busto Arsizio**, secondo le indicazioni del Commissario giudiziale.

RIMETTE gli atti al Commissario giudiziale designato per gli incumbenti di propria competenza di cui agli artt. 92, 93, 103, 104, 105, 107 e 110 c.c.i.i.

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

DISPONE la comunicazione, a cura della Cancelleria, del presente decreto, entro il giorno successivo al suo deposito, alla società debitrice, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale, qualora presenti.

DISPONE la trasmissione per estratto, a cura della Cancelleria, del presente decreto, al Registro delle Imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo al suo deposito.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 24/01/2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton D'Ambra

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi